



**Emilia Romagna
Teatro Fondazione**
Teatro Nazionale

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE **-Teatro Stabile Pubblico Regionale -**

STATUTO

21 ottobre 2025

Art. 1**Natura giuridica e durata**

È Istituita dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

Art. 2**Sede**

La sede istituzionale e amministrativa della Fondazione è in Modena.

Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo sono:

Teatro Storchi - Modena;

Arena del Sole - Bologna;

Teatro Bonci - Cesena;

Teatro delle Passioni - Modena.

Le sedi sono concesse alla Fondazione, in uso gratuito, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.

Gli spazi teatrali di proprietà di altri Enti Locali sono concessi in uso gratuito con specifiche convenzioni che ne regolano l'esclusiva disponibilità e ne disciplinano le modalità d'uso.

Art. 3**Finalità e scopi**

La Fondazione, organismo stabile di produzione teatrale, non ha fini di lucro e si propone:

- di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;

- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;
- di promuovere, coordinare e gestire le attività di formazione giovanile e di riqualificazione professionale in ambito teatrale;
- di promuovere studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;
- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni materiali e servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, compongono il Fondo di dotazione:
 - la dotazione al 31 dicembre 2000 dell'Associazione Emilia Romagna Teatro così come definito dalla perizia di stima redatta con riferimento a tale data;
 - le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
 - le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- 2) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione.

Art. 5

Soci e Soggetti partecipanti

Sono Soci Fondatori e necessari: il Comune di Modena, il Comune di Cesena, il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Sono Soci Ordinari Sostenitori: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini della Fondazione e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio.

La consistenza del Fondo di Dotazione verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dal Consiglio Generale.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Sostenitori Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Soci Sostenitori Ordinari non possono divenire Soci Fondatori Necessari, ad eccezione degli Enti Locali.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 12.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata A.R. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento del contributo economico per tale anno da parte del Socio recedente.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci Ordinari Sostenitori che per 2 (due) anni consecutivi non versano il contributo annuale al Fondo di Gestione. Il Socio Ordinario Sostenitore che per 3 (tre) anni consecutivi non versa il contributo al Fondo di Gestione decade automaticamente dalla qualifica di Socio Ordinario Sostenitore della Fondazione.

Sono Soggetti partecipanti quegli Enti o persone, fisiche o giuridiche, che, desiderando per sensibilità culturale sostenere la Fondazione o collaborare con la medesima senza assumere obblighi o rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

I Soggetti partecipanti non assumono la qualità di Socio.

Essi sono iscritti nell'Albo speciale della Fondazione previa insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione che ne delibera l'ammissione anche sulla base degli apporti economici e di collaborazione offerti.

Art. 6

Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7**Il Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Soci Fondatori Necessari, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo di posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina il Presidente della riunione. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Soci Fondatori Necessari e la maggioranza dei Soci Ordinari Sostenitori. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Necessari, per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, inclusi tutti i Soci Fondatori Necessari.

Esso delibera sui seguenti argomenti:

- 1 - Approva lo statuto e le sue modificazioni.
- 2 - Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;
- 3 - Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- 4 - Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- 5 - Delibera l'ammissione dei nuovi Soci Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.
- 6 - Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
- 7 - Delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Le adunanze del Consiglio Generale possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 8

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori Necessari; egli convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di partecipanti nominati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e dall'art. 1, comma 420 della legge n. 147 del 2013 nonché, delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere confermati per non più di una volta.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, in caso di riconoscimento della qualifica di Teatro Nazionale.

Gli ulteriori membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione, sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

n. 1 (uno) della Regione Emilia-Romagna;

n. 1 (uno) del Comune di Modena;

n. 1 (uno) del Comune di Cesena;

n. 1 (uno) del Comune di Bologna;

e n. 2 (due) dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione. Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata A.R. o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Qualora uno o più di uno dei Soci Fondatori Necessari e dei Soci Ordinari Sostenitori designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica,

il Consiglio Generale avrà la facoltà di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente da individuarsi nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di funzione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente nel compimento di singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- 1 - Approvare annualmente il Bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- 2 – Approvare gli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione;
- 3 – Deliberare sugli indirizzi della Fondazione;
- 4 - Deliberare i programmi di attività proposti dalla Direzione: i programmi e i progetti pluriennali, le stagioni teatrali, le attività di formazione e in generale le iniziative di significativa rilevanza culturale ed economica.
- 5 – Definire la funzione della Direzione e nominare all’effetto il Direttore / i Direttori della Fondazione da scegliere tra persone estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate nel settore culturale-teatrale, con competenze comprovate in ambito manageriale, organizzativo e artistico, unite a una chiara visione progettuale e culturale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore / dei Direttori in conformità con la normativa vigente ed in particolare con il DM 23/12/24 n. 463 e future eventuali sue modificazioni e le disposizioni dell’Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
- 6 – Deliberare in merito all’ammissione dei Soggetti partecipanti disponendone l’iscrizione all’Albo speciale.
- 7 - Deliberare la pianta organica del personale dipendente occupato stabilmente dalla Fondazione, fissandone l’inquadramento contrattuale;
- 8 – Deliberare i regolamenti di servizio degli uffici e dei settori di attività della Fondazione.
- 9 - Deliberare le convenzioni e i contratti con gli Enti Soci e con i terzi in generale, inerenti la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.
- 10 – Deliberare la misura del contributo alle spese annuali di esercizio dei Soci Fondatori necessari e Soci Ordinari sostenitori ove il Consiglio Generale, nell’ambito delle sue competenze, non vi abbia già provveduto.
- 11 - Esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione.
- 12 – Nominare, anche tra i propri membri, ovvero affidandone il compito ai collaboratori della Segreteria Istituzionale, il Segretario degli organi collegiali della Fondazione con il compito di redigere i verbali delle sedute che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da persona designata da chi presiede l'adunanza.
- 13 - Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, PEC o inviata per e-mail contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, indirizzata a ciascun componente, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la seduta dovrà essere aggiornata ad altra data.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Art. 10

La Direzione della Fondazione

La Direzione della Fondazione, ove non sia nominato un Direttore Unico ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 463/2024 è composta da un Direttore Generale, da un Direttore Artistico e da un Direttore Artistico junior ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore / i Direttori sono scelti tra persone altamente qualificate nel settore culturale-teatrale, con competenze comprovate in ambito manageriale, organizzativo e artistico, unite a una chiara visione progettuale e culturale.

Il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un direttore unico del teatro, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con specifiche e comprovate competenze in ambito manageriale e artistico o alternativamente un Direttore Generale e un Direttore Artistico e su proposta di questi, di un Direttore Artistico junior.

Il Consiglio di Amministrazione per le figure di Direzione fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli incarichi di Direzione che non possono essere inferiori a tre anni e superiori a cinque anni e che potranno essere riconfermati nella loro funzione per non più di una volta.

L'incarico di Direzione va svolto in esclusiva per la Fondazione. La Direzione deve garantire la presenza all'interno della Fondazione, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno

preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate.

Al di fuori dell'attività tipica di Direzione della Fondazione e all'interno del rapporto in essere, il Direttore / i Direttori possono effettuare al massimo una prestazione artistica (fatta eccezione dell'anno 2025 ove sono previste al massimo 3 prestazioni artistiche e dell'anno 2026 ove sono previste al massimo 2 prestazioni artistiche, come disposto dal D.M. n. 463/2024), per anno solare e l'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso a suo insindacabile giudizio autorizzato.

Per ogni altro aspetto concernente l'incarico e le prestazioni del Direttore / dei Direttori si richiamano le disposizioni della normativa vigente e sue successive modifiche e integrazioni, attualmente artt. 9 e 11 del D.M. n. 463/2024.

La Fondazione, se ritenuta idonea e ammessa ai contributi erogati dal Ministero della Cultura, recepisce nelle modalità di elezione e nei contratti d'incarico di Direzione le disposizioni normative e regolamentari pro tempore in vigore, recanti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo".

Il Direttore Generale o Direttore Unico sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività della Fondazione, che debbono rispondere alle finalità e agli scopi previsti dal presente Statuto, di concerto e in accordo con i Responsabili delle Aree Produzione e Programmazione, Risorse Umane e Sicurezza e Amministrazione Finanza e Controllo.

Il Direttore Artistico è il responsabile dell'area artistica.

Entrambe le figure debbono operare in conformità con gli incarichi conferiti, nei quali vengono definite le responsabilità e le attività in ossequio alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della distinzione delle rispettive funzioni così come definite dalla vigente normativa e sue successive modifiche e integrazioni (attualmente artt. 9 e 11 – D.M. 463/2024).

Le funzioni e le responsabilità del Direttore Artistico junior sono determinate, di concerto con la Direzione Generale e Artistica e in osservanza delle indicazioni di cui alle disposizioni ministeriali, nell'atto di incarico.

La Direzione della Fondazione in particolare:

- a) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, propone allo stesso, per approvazione, il programma annuale e triennale artistico e gestionale delle attività della Fondazione, predispone il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il piano finanziario;
- b) determina, di concerto con i Responsabili di area e con il personale tutto, processi, procedure e buone pratiche atte a realizzare e rendere sostenibili i programmi di produzione, programmazione, distribuzione, progettualità europea, internazionalizzazione e lavoro sul territorio;

- c) assicura, con il supporto dei Responsabili di area, il benessere della struttura, prevedendo retribuzioni eque e investimenti per la formazione e la crescita professionale del personale interno;
- d) coniuga, all'insegna di un'offerta multidisciplinare, trasversale e rappresentativa della pluralità del teatro, espressioni artistiche di qualità, dell'innovazione e della tradizione, promuovendo connessioni virtuose tra la valorizzazione della creatività emergente e la salvaguardia del patrimonio teatrale italiano, dalle compagnie private al repertorio;
- e) accompagna i percorsi organizzativi ed artistici, garantendo giuste condizioni di trattamento ad artisti e maestranze impiegate nelle diverse progettualità della Fondazione, favorendo la parità di genere;
- f) favorisce il ricambio generazionale, promuovendo l'affermazione di giovani talenti della scena;
- g) sostiene la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, attraverso azioni con soggetti del sistema culturale nazionale e/o partecipazione a progetti europei e internazionali;
- h) supporta la mobilità e la circolazione delle opere, così come lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di riconosciuto e qualificato livello nazionale e internazionale, anche tramite la valorizzazione di occasioni festivaliere, da sempre punto di valore e riconoscibilità della Fondazione;
- i) mette in campo azioni di rinnovamento e di riconnessione con i tessuti cittadini delle realtà che abita;
- j) promuove e sperimenta nuovi progetti e formati proiettati verso il territorio, la scuola, i nuovi spettatori, prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità, coerentemente agli obiettivi fissati dall'Autorità di Governo e in piena rispondenza alle finalità delle Amministrazioni locali;
- k) qualifica le strategie di comunicazione con azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e crescita del pubblico esistente e potenziale, con particolare attenzione ai progetti di accessibilità.

Il programma di attività deve realizzarsi presso le sedi di produzione e i teatri gestiti, diffondendo le creazioni teatrali in Italia e all'estero e rafforzando lo sviluppo delle realtà teatrali della Regione Emilia Romagna, operando in reti aperte tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale nazionale e internazionale nell'ottica di una sempre più ampia collaborazione.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi delle competenze fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso, esercita il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri, compreso il Presidente, di cui due scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il Presidente è designato dal Ministro

competente in materia di spettacolo dal vivo. Sono altresì nominati due membri supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio Generale, che ne determina altresì la remunerazione, e restano in carica sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno ogni trimestre ed è loro consentito in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal proprio Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione nel quale dovranno essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

Sono comunque valide le riunioni convocate informalmente in cui tutti i membri partecipano e concordano sugli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in apposito "libro verbali" debitamente validato.

L'ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti integra causa di decadenza dall'incarico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività:

- a.- esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.
- b.- esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al bilancio d'esercizio e al bilancio di previsione annuali ed alle relative proposte di aggiornamento.
- c.- fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi delle attività sovvenzionate.

I Revisori, inoltre, assistono senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale intervenendo anche per video o audio conferenza.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice civile.

Art. 12

Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli Stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiettivi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte:

- 1) con i redditi patrimoniali;
- 2) con i proventi derivanti dall'attività della Fondazione;
- 3) con i contributi annuali dello Stato;
- 4) con i contributi annuali dei Soci Fondatori Necessari; i contributi annuali di questi ultimi devono essere congrui in rapporto alle spese di gestione delle sale teatrali ed il loro ammontare complessivo deve essere almeno pari ai contributi statali di cui al punto 3;
- 5) con i contributi annuali dei Soci Ordinari Sostenitori di cui all'art. 5;
- 6) con eventuali altri proventi e contributi di terzi.

Art. 13

L'esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione è annuale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 14

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio sociale viene predisposto dal Direttore Generale o Direttore Unico della Fondazione e depositato in tempo utile presso la sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso entro 5 (cinque) giorni dalla sua approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti unitamente ad una relazione illustrativa dell'andamento della gestione sociale, redatta dal Consiglio di Amministrazione, per l'espressione del relativo parere. Entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, il bilancio di previsione, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ai Soci e all'Autorità di Governo competente.

Art. 15

Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dal Direttore Generale o Direttore Unico, deve essere depositato presso la sede sociale entro il 10 (dieci) aprile di ciascun anno, unitamente alla relazione sull'attività artistica svolta, predisposta dal Direttore Artistico o Direttore Unico. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 (trenta) aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Direttore Artistico o Direttore Unico e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Per particolari esigenze il bilancio di esercizio annuale potrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno, alle condizioni previste dall'art. 2364 comma 2 del codice civile.

Il Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione trasmette i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e ai Soci, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale provvederà a ripianare eventuali perdite d'esercizio ricorrendo al Fondo di dotazione disponibile.

Qualora non sia possibile provvedere al ripianamento della perdita attraverso il ricorso al Fondo di dotazione disponibile, la perdita deve essere riportata a nuovo e ripianata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è verificata. Le perdite di esercizio riportate a nuovo devono essere evidenziate nel bilancio di previsione. Se, trascorso il biennio, la perdita di esercizio non risulta ripianata, con il ricorso al Fondo di dotazione disponibile o con apporti dei Soci Fondatori, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio relativo al secondo esercizio del biennio, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Presidente della Regione Emilia Romagna nomina un Commissario straordinario per la gestione della Fondazione, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripiano del disavanzo.

Eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute esclusivamente all'incremento del Fondo di dotazione della Fondazione.

Art. 16

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17
Regolamento

È facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

